

**CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO AGGIORNAMENTO ANNUALE - PARTE ECONOMICA
2024 - ACCORDO DEFINITIVO**

la delegazione trattante di parte datoriale del Comune di Barengo, composta da:

dott. Carmeni Agostino (Segretario Comunale) - Presidente

e

la delegazione trattante di parte sindacale, costituita dai rappresentanti delle strutture territoriali delle OO. SS. Firmatarie del C.C.N.L.:

C.G.I.L. rappresentata dalla Dott.ssa Federica Monaco

RSU rappresentata dal Sig. Visentin Giovanni

stipulano il seguente contratto decentrato integrativo (DEFINITIVO), ai sensi del CCNL 16.11.2022

Barengo, lì **30/12/2024**

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e campo di applicazione

Il presente contratto disciplina le modalità di erogazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività.

Il contratto si applica a tutti i lavoratori in servizio presso l'Ente, di qualifica non dirigenziale, a tempo indeterminato e determinato, ivi compreso il personale distaccato o comandato.

Art. 2 Durata

Il contratto ha validità annuale ed i suoi effetti decorrono dal 1° gennaio 2024.

CAPO II — QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE

Art. 3 Costituzione del fondo

La determinazione annuale delle risorse da destinare all'incentivazione del merito, allo sviluppo delle risorse umane, al miglioramento dei servizi, alla qualità della prestazione ed alla produttività, nonché ad altri istituti economici previsti dal presente contratto è di esclusiva competenza dell'Amministrazione.

Le risorse stabili e variabili del fondo, così come determinate, ai sensi della vigente contrattazione collettiva nazionale, risultano quantificate, per l'anno 2024, nella misura riportata nel prospetto allegato in calce *sub A*).

CAPO III — UTILIZZO DELLE RISORSE

Art. 4 - Distribuzione del fondo

Le risorse del fondo relative all'anno 2024 sono utilizzate nel seguente modo:

A) Compensi per l'incentivazione della produttività e del miglioramento dei servizi.

L'ammontare dei compensi per l'incentivazione della produttività e del miglioramento dei servizi è dato dalla differenza fra il totale del fondo e il totale delle indennità e dei fondi elencati di seguito, alle lettere B, C, D, E.

B) Fondo per la corresponsione degli incrementi retributivi connessi alla progressione economica all'interno delle aree: € 7.027,72

Sono finanziate le progressioni economiche tra le aree sinora effettuate per € 5.527,72 (progressioni storiche).

Relativamente all'anno 2024, sono previste 2 progressioni economiche orizzontali nell'Area degli Istruttori (ex categoria C). Il valore complessivo del differenziale stipendiale è pari a € 1.500,00.

Si dà atto che le progressioni economiche devono essere, in ogni caso, attuate attraverso un sistema di valutazione adottato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e della normativa contrattuale e che devono essere attribuite secondo criteri di selettività, meritocrazia e senza effetti retroattivi, tenendo conto delle risultanze del sistema di classificazione e, in ogni caso, ad una quota limitata di dipendenti.

Le parti dichiarano di rinviare, senza riserva alcuna, alle schede di valutazione individuale per la produttività precedentemente approvate.

C) Indennità di comparto a carico del fondo (art. 33 CCNL 22.01.2004): € 1.574,02.

D) Indennità per compensare condizioni particolari di lavoro (art. 70-bis del CCNL 21 maggio 2018 e 80, comma 2, lettera c) e 84-bis del CCNL 16 novembre 2022): € 1.300,00.

L'indennità è destinata a compensare le condizioni particolari di lavoro (attività disagiata ed esposte a rischio) ed è corrisposta all'operaio del comune in relazione alle attività dal medesimo svolte.

Per la definizione delle condizioni che legittimano l'erogazione dell'indennità si rinvia espressamente al contenuto del contratto decentrato integrativo parte normativa 2019-2021.

Sono considerate disagiate le mansioni svolte con esposizione ad agenti atmosferici, chimici, fisici e biologici. In particolare, sono disagiate le mansioni di: *i)* sgombero neve; *ii)* manutenzione dell'acquedotto e della fognatura; *iii)* cura del verde e pulizia delle strade.

Sono considerate rischiose le attività che comportano *una esposizione continua e diretta* e non saltuaria ed occasionale a rischi per la salute e l'integrità personale. Sono considerate a rischio, pertanto, le prestazioni che comportano una esposizione diretta e continua a rischi per: *a)* l'utilizzo di catrame - bitume - oli e loro derivati; *b)* l'impiego di macchine di tipo complesso o pericoloso (autoscala, muletti, macchinari falcia erba); *c)* attività di inumazione ed esumazione cadaverica (necrofori); *d)* attività di piccola manutenzione stradale (sistemazione buche, segnaletica e transennatura) e di sistemazione del verde pubblico

L'indennità - il cui valore giornaliero massimo è fissato in euro 15,00 - è determinata, nell'anno 2024, nel valore giornaliero di euro 4,00: moltiplicando tale valore per 200 giorni lavorativi risulta che l'indennità dovuta è pari a € 800,00..

L'indennità è destinata altresì a compensare l'unica dipendente addetta al maneggio valori in relazione alle attività svolte. L'indennità - il cui valore giornaliero massimo è fissato in euro 15,00 - è determinata, nell'anno 2024, nel valore giornaliero di euro 2,50: moltiplicando tale valore per 200 giorni lavorativi risulta che l'indennità dovuta è pari a € 500,00.

E) Indennità per compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità (art. 84 del CCNL 16.11.2022): € 3.000,00

Alla dipendente assegnata all'ufficio di segreteria, in quanto punto di riferimento amministrativo e contabile in procedimenti complessi, è assegnata l'indennità massima di € 3.000,00.

F) Produttività collettiva (art. 80, comma 2, lett. b) del CCNL 16.11.2022): € 5.363,72

Le parti convengono che le risorse non destinate alla copertura delle progressioni economiche, dell'indennità di comparto o di altri istituti obbligatori per legge al netto di quelle impiegate per finanziare gli istituti di cui all'art. 80, comma 2, lett. c) e dell'art. 84 del CCNL 16.11.2022, sono destinate a remunerare la produttività dei dipendenti.

G) Incentivi per funzioni tecniche (art. 80, comma 2, lett. g) del CCNL 16.11.2022): € 5.000,00.

Trattasi degli incentivi previsti dal codice dei contratti pubblici, destinati a remunerare le attività di RUP, così come previsto dall'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; trovano apposita copertura nella parte variabile del fondo.

H) Compensi ISTAT (art. 70-ter del CCNL18.05.2018): 407,00.

Trattasi di compenso spettante ai dipendenti coinvolti nelle attività di censimento promosse

dall'ISTAT.

Letto, confermato e sottoscritto, le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale:

PARTE PUBBLICA: Carmeni Dott. Agostino

PARTE SINDACALE: C.G.I.L. rappresentata dal Dott.ssa Federica Monaco

RSU rappresentata dal Sig. Visentin Giovanni